

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DECORRERE DA 1 GENNAIO 2026

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante *“Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”*, e in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, che stabilisce: *“È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.”*
- l'articolo 1, comma 3, secondo cui: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.”*
- l'articolo 1, comma 3-bis, che dispone: *“Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”*

Rilevato che:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di propria competenza entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 16 dell'art. 53 della legge n. 388/2000 dispone che i regolamenti sulle entrate, approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 1 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce, ordinariamente, che il bilancio di previsione sia deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148:

- il Comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, rispettando il principio della progressività;
- la soglia di esenzione deve intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale non è dovuta; superata tale soglia, l'imposta si applica al reddito complessivo;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, l'aliquota massima dell'addizionale comunale all'IRPEF è pari allo 0,8%;

Delibera di Consiglio comunale n. del

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2012 è stata applicata l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,7% e che tale aliquota è rimasta invariata fino ad oggi;

Considerato che l'attuale quadro economico-finanziario, caratterizzato da un incremento generalizzato dei costi di gestione dei servizi pubblici e da una riduzione delle entrate correnti, impone agli enti locali di adottare misure volte a garantire la sostenibilità economica e l'equilibrio di bilancio;

Ritenuto necessario assicurare il mantenimento e la qualità dei servizi fondamentali resi alla cittadinanza, quali assistenza sociale, istruzione, manutenzione del territorio e sicurezza urbana;

Dato atto che appare necessaria l'applicazione di un aumento dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'Irpef al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;

Viste le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it>;

Ritenuto quindi di applicare un aumento dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'Irpef articolando la tassazione per scaglioni di reddito con decorrenza 01/01/2026, nel seguente modo:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALiquota %
Fino a 28.000 euro	0,70
Da 28.000 a 50.000 euro	0,80
Oltre 50.000 euro	0,80
Soglia di esenzione	15.000 euro

Ritenuto, comunque, opportuno prevedere la soglia di esenzione per i redditi imponibili IRPEF pari o inferiori a € 15.000,00, al fine di tutelare i contribuenti con minore capacità economica e garantire una maggiore equità nel prelievo tributario;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa resi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera o) del decreto-legge 174/2012;

Visti:

- il D.Lgs. n. 360/1998;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- la legge n. 296/2006;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Delibera di Consiglio comunale n. del

- il Regolamento generale sulle entrate comunali;

DELIBERA

1. Di determinare, a decorrere dall'anno d'imposta 2026, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF articolando la tassazione per scaglioni di reddito con decorrenza 01/01/2026, nel seguente modo:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALiquota %
Fino a 28.000 euro	0,70
Da 28.000 a 50.000 euro	0,80
Oltre 50.000 euro	0,80
Soglia di esenzione	15.000 euro

2. Di stabilire la soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per i contribuenti con reddito imponibile IRPEF pari o inferiore a € 15.000,00 (euro quindicimila/00).
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti connessi alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011, per la relativa pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale.
4. Di dare atto che la presente deliberazione acquisirà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul predetto portale.

Dopodiché con voti favorevoli n. _____, contrari n. _____, astenuti n. _____

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000

Delibera di Consiglio comunale n. del



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 41**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DECORRERE DA 1 GENNAIO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria, Programmazione e Bilancio, Economato)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2025

Il Responsabile di Settore
Donatella Morgante

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Donatella Morgante



COMUNE PONTERANICA

(Provincia di Bergamo)

*Organo di revisione economico-
finanziaria*

Verbale n. 31 del 28/11/2025

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DECORRERE DA 1 GENNAIO 2026"

L'ORGANO DI REVISIONE

nella persona del Dott. Giuliomaria Montini, Revisore unico del Comune di Ponteranica, in riferimento alla richiesta dell'Ufficio di Ragioneria del 27/11/2025, esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef a decorrere da 1 gennaio 2026";

Premesso che l'articolo 239 del TUEL prevede il parere del revisore contabile sulle proposte in materia di programmazione economico-finanziaria;

Vista la proposta di deliberazione inviata al sottoscritto per il parere di cui all'oggetto;

Visto l'articolo 1 comma 3 del Decreto Legislativo 360/1998;

Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 296/2006;

Visto l'articolo 1 comma 11 del Decreto Legge 138/2011 convertito in Legge 148/2011;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2012;

Considerato che nella proposta di delibera si dà atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore finanziario di cui all'articolo 49 e articolo 147-bis, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef a decorrere da 1 gennaio 2026".

Il Revisore Legale
Dott. Giuliomaria Montini

